



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Con molto piacere, a dimostrazione della vivacità della disciplina, sorgono iniziative culturali come quella della Rivista on line diretta dal prof. Giuseppe Casuscelli la cui lettera di apertura crediamo opportuno pubblicare anche sulla nostra Rivista congratolandoci dell'iniziativa.

“A chiare lettere”

Stato, Chiese e pluralismo confessionale

(Rivista telematica (www.statoechiese.it)-2007

Ad onta delle crisi ricorrenti che investono il diritto ecclesiastico, nell'anno appena iniziato la nostra disciplina raccoglie il testimone inatteso della speranza.

Il 2006 ci ha offerto la pubblicazione di tre manuali¹ che, con un taglio ed un'impostazione nuovi, si rivolgono ad un'utenza che non è fatta soltanto dagli studenti delle nostre Università; la pubblicazione del primo numero della nuova rivista semestrale *“Diritto e Religioni”*², che intende trattare il fattore religioso da molteplici punti di vista aprendosi ad una molteplicità di scienze affini (antropologia, sociologia, storia, filosofia); la nascita di questa rivista telematica che non vuole avere un proprio indirizzo o orientamento, ma si prefigge lo scopo di essere strumento e manifesto della pluralità delle scuole, delle sensibilità, dei metodi che alimentano il patrimonio comune del sapere teorico perché in esso trovi a sua volta alimento il concreto, quotidiano farsi dell'esperienza giuridica.

Due ricorrenze di particolare rilievo segnano, ancora, questa fase: i cinquanta anni della Corte Costituzionale, alla cui attività molto è legato il rinnovamento del “diritto ecclesiastico”, che ha partecipato alla celebrazione corale offrendo uno specifico contributo di analisi della sua giurisprudenza³;

¹ In ordine temporale di stampa: E. VITALI - A. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2006; G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2006, G. DALLA TORRE - P. CAVANA, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Studium, Roma, 2006.

² La rivista, per l'editore Pellegrini, è diretta da Mario Tedeschi.

³ Il volume collettaneo, a cura di R. Botta, *Diritto ecclesiastico e Corte Costituzionale*, Edizioni

i dodici lustri della Costituzione repubblicana, un'età "matura" che offre l'occasione per un bilancio della sua vitalità, delle compiute attuazioni, delle attese non ancora realizzate.

L'anno appena trascorso, infine, ha riproposto all'attenzione del Parlamento il tema che nella trama degli interessi specifici della disciplina ne rappresenta il cuore. Due proposte di legge, infatti, all'esame in commissione, mirano all'approvazione di "norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi"⁴, e segnano una nuova tappa di un percorso lungo e complesso non meno di quello che ha scandito la "revisione concordataria".

La perdurante mancanza della disciplina generale attuativa e di dettaglio del principio di libertà religiosa garantito dall'art. 19 della Costituzione chiede in questa occasione, in specie ai cultori della nostra disciplina, di levare in questa occasione, la propria voce. Analizzare le linee di tendenza della società, verificare la conformità dell'indirizzo politico delle forze di governo e dei propositi del Parlamento a norme e principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, prospettare soluzioni normative, criteri di distribuzione delle risorse e strumenti operativi non discriminatori, idonei a rendere concreta l'operatività del "regime di pluralismo confessionale e culturale" le cui linee maestre sono state tracciate dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, possono costituire modi efficaci di partecipare alla crescita democratica del Paese.

La cronaca consente di constatare agevolmente come, appena superata la soglia di una generica enunciazione del principio pluralista, sia divenuto aspro il confronto tra le diverse concezioni del rapporto tra società religiosa e società civile che animano le forze politiche e le istituzioni. Si spazia dal massimalismo laico alle tentazioni del neo-confessionismo, dall'indifferentismo religioso al proposito di costruire una religione civile, dal mito tenace del diritto comune alla rinnovata e sospetta esaltazione del ricorso generalizzato agli strumenti pattizi previsti per la disciplina dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni.

E sarebbe inutile negare che gli interventi delle autorità ecclesiastiche sugli aspetti etici dei tempi che occupano l'agenda delle forze di governo e

Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, è il n. 20 della collana "Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana".

⁴ Le proposte d'iniziativa dei deputati Boato e Spini (ed altri), rispettivamente n. 36 e n. 134 del 2006 (ambidue rubricate "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi"), sono all'esame della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati, in sede referente.

politiche – sempre più frequenti ed espliciti nel richiedere alle istituzioni dello Stato di conformarsi nel loro agire alla dottrina ed al magistero della Chiesa cattolica – segnalano l’esigenza di riaprire la riflessione teorica sulla portata e sui contenuti sia del principio costituzionale della distinzione degli ordini propri dell’uno e dell’altra (art. 7, primo comma, Cost.), che nella giurisprudenza costituzionale è incluso tra i “riflessi” del principio supremo della laicità repubblicana, e del comune impegno “al pieno rispetto”, sia sulla portata e sui contenuti del principio pattizio di “reciproca collaborazione”⁵.

Non si può trascurare la circostanza che le altre confessioni presenti nel nostro Paese, anche di antica tradizione, non sono intervenute su quegli stessi temi con dichiarazioni analoghe nei toni e nei contenuti; e che se per caso ciò dovesse avvenire, si correrebbe il rischio di esasperare le tensioni in atto ed istituzionalizzare quel conflitto tra sacro e profano, tra neo-guelfi e neo-ghibellini che si poteva ritenere appartenesse al passato.

È utile, dunque, che i cultori della disciplina, di antica e nuova generazione, si occupino dei temi che sono al centro dell’attenzione, e che lo facciano senza infingimenti, unanimismi di facciata o contrapposizioni pregiudiziali.

Il confronto “a chiare lettere” che questa rivista si propone di favorire potrebbe essere per gli ecclesiastici uno dei modi di contribuire alla garanzia effettiva ed efficace delle libertà di religione e del pluralismo confessionale, pilastri di un sistema democratico.

Per avviare questo confronto è stimolo la memoria di tre Maestri che con il loro sapiente e illuminato insegnamento hanno onorato la cattedra milanese di diritto ecclesiastico e la scienza giuridica: Cesare Magni, Luigi De Luca e Francesco Finocchiaro.

⁵ Recita l’art. 1 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (cui ha dato ratifica ed esecuzione la legge n. 121 del 1895): “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.